

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2013
227/2013/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ENPOWER S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.Lgs. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito D. Lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l'Allegato A alla medesima come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A (di seguito: deliberazione 244/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A (di seguito: deliberazione 571/2012/A).

FATTO

1. la società Enpower S.r.l. (di seguito: reclamante) ha proposto, con note 26 settembre 2012 e 12 ottobre 2012, un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando il ritardato conferimento patrimoniale della stazione elettrica di smistamento AT “Monte Narbone” (di seguito: SM Narbone) nonché l’attribuzione degli oneri di manutenzione e di teleconduzione della stessa stazione nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e quella del suo conferimento e, da ultimo, la mancata disponibilità di 20,55 MWh di energia prodotta dall’impianto eolico di proprietà del reclamante e utilizzata per i servizi ausiliari della stazione;
2.Omissis.....;
3. il gestore ha riscontrato le citate comunicazioni con nota 15 novembre 2012 (prot. Enel Distribuzione 2038848);
4. il reclamante ha proceduto – ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/COM – a formalizzare reclamo nei confronti del gestore, inviando all’Autorità l’istanza acquisita agli atti con prot. 038947 del 30 novembre 2012 e la successiva nota di integrazione documentale acquisita con prot. 040355 del 10 dicembre 2012;
5. con nota 18 gennaio 2013 (prot. Autorità 002861/P), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. di seguito, il gestore ha presentato memoria di partecipazione al procedimento e a tal fine, con comunicazione acquisita agli atti con prot. 007065/A del 21 febbraio 2013, ha ribadito fatti e motivazioni illustrati nella nota del 15 novembre 2012, prot. 2038848, sopra richiamata;
7. l’Autorità, con nota 4 aprile 2013 (prot. Autorità 0012794/P), ha formulato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), della deliberazione 188/2012/E/COM, una richiesta di informazioni al gestore;
8. il gestore, con nota 23 aprile 2013 (prot. Enel Distribuzione 0529291), ha fornito risposta alla predetta richiesta;
9. le direzioni tecniche dell’Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. a), della deliberazione 188/2012/E/COM.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo e fattuale

10. l’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 387/03, prevede che direttive emanate dall’Autorità in materia di connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabiliscano “*le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione*”;
11. la deliberazione 281/05, nel rispetto della disposizione sopra richiamata, all’articolo 12, prevede che per le richieste di connessione alle reti elettriche da

- parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il gestore di rete interessato alla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione, è tenuto a consentire, al medesimo soggetto richiedente, la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
12. in ragione del fatto che le opere per la connessione sono elementi funzionali alla stessa rete elettrica, l'articolo 4, comma 4.4, della richiamata deliberazione 281/05 dispone, altresì, che gli impianti di rete per la connessione realizzati dal produttore sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione;
 13. la deliberazione ARG/elt 199/11 ha dettato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e, altresì, le disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;
 14. la deliberazione suddetta, in particolare, ha determinato le tariffe di distribuzione dell'energia elettrica per il IV periodo regolatorio (2012-2015), prendendo a riferimento, per la fissazione dei costi operativi, i costi effettivi desumibili dai conti annuali separati al più recente bilancio disponibile al mese di dicembre 2011;
 15. l'Autorità, ai sensi dell'art. 44, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 93/11 ha fissato, con deliberazione 188/2012/E/COM, la disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
 16. la disciplina di cui al precedente alinea si applica, altresì, alle controversie rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento, approvato con deliberazione ARG/elt 123/08, abrogato dall'entrata in vigore della deliberazione 188/2012/E/COM;
 17. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
 - il reclamante, insieme ad altra società controllata, tra il 2005 e il 2006, ha realizzato, nel territorio dei comuni di Agrigento, Naro e Licata, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, avvalendosi della facoltà di provvedere in proprio alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione;
 - nell'impianto di rete per la connessione è compresa la stazione elettrica SM Narbone, anch'essa realizzata dal reclamante;
 - la SM Narbone è entrata in esercizio il 22 dicembre 2006 con la sottoscrizione da parte del reclamante, di Enel Distribuzione S.p.A. e di Terna S.p.A. del "*Regolamento di esercizio per il funzionamento in parallelo con la rete AT*";
 - nel suddetto Regolamento la proprietà della stazione SM Narbone è stata erroneamente attribuita a Enel Distribuzione S.p.A. e si è precisato che la manutenzione degli apparati di tele-conduzione sarebbe stata a carico delle "società proprietarie in funzione delle relative competenze";
 - il conferimento patrimoniale della stazione elettrica è rimasto in sospeso, dapprima per la contestata onerosità del conferimento e, successivamente, a causa della corretta individuazione del gestore cui conferire;

- la società Enpower S.r.l. ha formalmente posto all’Autorità un quesito sulle modalità di conferimento dell’impianto;
- l’Autorità, con nota 4 aprile 2010, prot. 13648/P, ribadendo le disposizioni di cui alla deliberazione 281/05, ha precisato la natura onerosa del conferimento e ha individuato in Terna S.p.A. il soggetto obbligato a versare il corrispettivo in qualità di gestore di rete cui l’impianto di produzione è connesso;
- in data 6 aprile 2010, si è proceduto alla sottoscrizione di una seconda versione del Regolamento di esercizio, modificato ed integrato a causa dell’attivazione di taluni impianti da fonti rinnovabili non eolici connessi alla RTN attraverso la stessa SM Narbone;
- nella seconda versione del Regolamento, è precisato che la proprietà della stazione è della società Enpower S.r.l. ed è sottolineato il carattere provvisorio del Regolamento *“nelle more della cessione ad Enel Distribuzione oppure a Terna della proprietà della Stazione”*, con evidenza del fatto che *“l’esercizio della Stazione è in capo a Enel Distribuzione, la sua manutenzione è in capo al produttore Enpower”*;
- Terna S.p.A., nel settembre 2010, ha confermato la disponibilità all’acquisizione della stazione alle condizioni ed alle modalità indicate dall’Autorità;
- in data 29 novembre 2011, nelle more del perfezionamento delle attività prodromiche al conferimento di cui al precedente alinea, a causa dell’attivazione di un impianto fotovoltaico attraverso la SM Narbone, è stata sottoscritta una terza versione del Regolamento di esercizio, nella quale è precisato che *“l’esercizio della Stazione di Smistamento continua a essere, nelle more del ribaltamento dell’impianto dal Sistema di telecontrollo di Enel al sistema di Telecontrollo di Terna, in capo ad Enel Distribuzione, la sua manutenzione continua ad essere in capo ad Enel Distribuzione ancorché gli oneri correlati continuano ad essere in capo al Produttore Enpower”*;
- in data 25 novembre 2011, Enel Distribuzione S.p.A. ha inviato al reclamante una nota recante la comunicazione degli oneri per i servizi di manutenzione e teleconduzione, sia pregressi che futuri, per un importo complessivo di euroOmissis..., e ne ha chiesto la restituzione con controfirma per accettazione, facendo presente che l’accettazione delle condizioni in questione avrebbe costituito parte integrante del Regolamento di esercizio di cui al precedente alinea;
- in data 28 novembre 2011, il reclamante ha inviato a Enel Distribuzione S.p.A. la nota suddetta controfirmata per accettazione;
- in pari data, Enel Distribuzione S.p.A. ha emesso la fattura per importo corrispondente all’ammontare degli oneri di cui sopra, sollecitandone poi, nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2012, il pagamento;
- in data 20 agosto 2012, si è compiuto il conferimento patrimoniale della stazione elettrica SM Narbone a Terna.

B. Argomentazioni di Enpower S.r.l.

18. il reclamante contesta il ritardo nel conferimento patrimoniale della stazione elettrica e la richiesta di pagamento degli oneri di esercizio e manutenzione da parte del gestore della rete Enel Distribuzione S.p.A.;
19. in particolare, il reclamante attribuisce a Enel Distribuzione S.p.A. la responsabilità dell'intervallo di 68 mesi intercorso tra il collaudo della SM Narbone e il conferimento patrimoniale a Terna S.p.A.:
20.Omissis....;
21.Omissis.....;
22. al riguardo, il reclamante precisa che, durante il periodo in cui la SM Narbone è rimasta nella proprietà di Enpower S.r.l., il gestore non ha mai proposto alcun contratto di servizi manutentivi né ha mai rappresentato, direttamente o indirettamente, la circostanza secondo cui gli oneri sostenuti e da sostenersi erano da intendersi a titolo oneroso per il reclamante;
23. il reclamante, inoltre, evidenzia l'assenza sia nella prima che nella seconda versione del Regolamento di esercizio – versioni la cui vigenza decorre complessivamente dal 22 dicembre 2006 al 28 novembre 2011 – di alcun tipo di previsione che consenta al gestore di rivalersi nei confronti di Enpower S.r.l. in relazione agli oneri di esercizio e di manutenzione della SM Narbone;
24. con riferimento, poi, all'accettazione da parte del reclamante della nota del gestore del 25 novembre 2011 in ordine alla comunicazione degli oneri per servizi di manutenzione e teleconduzione da corrispondere ad Enel Distribuzione S.p.A., Enpower S.r.l. rileva che tale accettazione è risultata necessitata al fine della sottoscrizione della nuova versione del Regolamento di esercizio e conseguentemente al fine dell'ottenimento degli incentivi previsti dalla normativa in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
25.Omissis....;
26. sulla base delle sopra esposte argomentazioni, il reclamante richiede l'accoglimento del reclamo presentato all'Autorità.

C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

27. dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento è possibile evidenziare le principali argomentazioni esposte da Enel Distribuzione S.p.A. con riferimento al reclamo di Enpower S.r.l.;
28. il gestore fonda la sua pretesa alla ricezione del pagamento degli oneri di esercizio e manutenzione della SM Narbone sul rapporto di natura privatistica instauratosi a seguito dell'accettazione, da parte del reclamante, della nota del 25 novembre 2011;
29. con tale nota, infatti, il gestore chiede al reclamante di corrispondere gli oneri che Enel Distribuzione S.p.A. ha sostenuto e sosterrà per le attività di esercizio e manutenzione della SM Narbone;
30. risulta, altresì, opportuno evidenziare che il gestore abbia precisato, nel corso dell'istruttoria procedimentale, di aver provveduto a contabilizzare i costi di esercizio e manutenzione della SM Narbone, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, nei propri bilanci civilistici; in particolare, tali costi sono presenti

nel bilancio relativo all'esercizio 2010 come costo dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

D. Valutazione delle argomentazioni di Enpower S.r.l. e di Enel Distribuzione S.p.A.

31. in ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nella documentazione prodotta nel presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
32.Omissis....., si osserva che la disciplina della procedura di connessione alla rete degli impianti di produzione non prevede alcun termine temporale per portare a compimento l'operazione di conferimento, essendo, pertanto, il produttore ed il gestore di rete liberi di gestire i tempi del conferimento;
33. considerato che la condotta del gestore di rete non risulta in contrasto con la disciplina dettata dall'Autorità in materia, la domanda di risarcimento danni avanzata dal reclamante non può essere, in questa sede, accolta;
34.Omissis.....;
35.Omissis....., si rileva che l'art. 12 della deliberazione 281/05 preveda, per le richieste di connessione alle reti elettriche da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che il gestore di rete interessato alla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione, sia tenuto a consentire, al medesimo soggetto richiedente, la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
36. tale previsione, rispondendo ad esigenze di speditezza e celerità nella realizzazione della connessione, consente al produttore di eseguire parte dei lavori di competenza del gestore di rete; le opere così realizzate – essendo elementi funzionali alla rete elettrica – devono poi essere cedute al gestore di rete;
37. pertanto, l'articolo 4, comma 4.4, della citata deliberazione 281/05, stabilisce che gli impianti di rete per la connessione realizzati dal produttore siano resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione;
38. nel caso oggetto del presente reclamo si registra un rilevante profilo di anomalia nei rapporti produttore-gestore: a differenza della situazione abituale in cui l'impianto di rete per la connessione è ceduto al gestore di rete immediatamente dopo il collaudo – non sussistendo pertanto il problema relativo agli oneri di manutenzione di detti impianti in quanto, a seguito del conferimento, il gestore di rete esegue la manutenzione degli *assets* e sostiene i relativi oneri –, per la SM Narbone è trascorso un lasso di tempo estremamente lungo dal collaudo dell'impianto di rete per la connessione e il suo conferimento al gestore di rete;
39. con riferimento ai costi oggetto del citato documento di fatturazione.....Omissis..... è opportuno precisare che essi riguardano due distinte attività effettuate sulla SM Narbone: l'attività di esercizio della stazione elettrica e l'attività di manutenzione della medesima stazione;
40. in ordine alla prima tipologia di attività, di esclusiva competenza dell'impresa di distribuzione, dalla documentazione prodotta emerge che l'esercizio della SM Narbone, durante il periodo in questione, sia stato correttamente effettuato da Enel Distribuzione S.p.A., che ha sostenuto i relativi oneri salvo poi rivalersi nei confronti del produttore con la richiesta del 25 novembre 2011;

41. viceversa, l'attribuzione di competenza sull'attività di manutenzione della stazione elettrica risulta meno evidente poiché, contrariamente a quanto accade per l'attività di esercizio che deve essere effettuata dal gestore di rete, non si rilevano particolari criticità operative sull'effettuazione dell'attività di manutenzione da parte di un soggetto diverso dal gestore di rete;
42. dall'esame della documentazione, come ricostruita nella parte fattuale del presente provvedimento, non risulta, prima della nota 25 novembre 2011 del gestore, l'espressa intenzione di Enel Distribuzione S.p.A. di voler trasferire al reclamante gli oneri di esercizio e manutenzione della SM Narbone e quindi non risultano evidenze documentali che attestino la volontà delle parti di accordarsi in modo differente rispetto alla naturale attribuzione degli oneri;
43. pertanto, la richiesta di Enel Distribuzione S.p.A. del 25 novembre 2011, sottoscritta per accettazione da parte di Enpower in data 28 novembre 2011, con cui il gestore di rete richiede al produttore di farsi carico di una serie di oneri di esercizio e di manutenzione sostenuti nell'ambito del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, risulta formulata senza alcuna valida motivazione;
44. con riferimento, invece, all'affermata contabilizzazione da parte del gestore dei costi di esercizio e manutenzione della SM Narbone nei propri bilanci civilistici come costo dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, si rileva che tali costi, contribuendo a fissare il livello della tariffa di distribuzione dell'energia elettrica, sono recuperati da Enel Distribuzione S.p.A. attraverso l'incasso derivante dalle predette tariffe;
45. si tratta, quindi, di corrispettivi afferenti al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e come tali non suscettibili di essere oggetto di specifiche previsioni di natura privatistica volte a realizzare una ripartizione dei medesimi diversa da quella ordinaria;
46.Omissis.....
47.Omissis.....

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo di Enpower S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.,Omissis...;
2.Omissis.....;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni